



TRIBUNALE DI SPOLETO
Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Spoleto, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____ tra

!
Rappresentato e difeso dall' _____
sito in Spoleto, _____

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
_____ i, giusta delega in atti;

Attore in opposizione

CONTRO

Entrambi rappresentati e ditesi dall'avv. _____

_____ , presso il cui studio sito in Spoleto, _____

Convenuti in opposizione

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È bene sin da subito evidenziare che la presente vicenda involge valutazioni, squisitamente giuridiche, in ordine all'applicabilità dell'art. 2500 *quinquies* c.c.

Proprio per tali ragioni – lo si dice per esigenze di ordine espositivo – l'illustrazione dei punti di fatto della presente vicenda sarà svolta esclusivamente in ragione di quanto risulterà necessario ad illustrare le questioni di diritto che vengono in rilievo.

Orbene, la presente controversia nasce a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. _____ emesso da questo Tribunale ad istanza degli odierni convenuti, con il quale è stato ingiunto all'odierno opponente nonché al sig. _____ , il pagamento della somma di € 199.812,30.

Il credito azionato trae origine da quanto statuito all'esito di un contenzioso arbitrale sorto a seguito della controversia insorta tra il sig. I _____ avente ad oggetto la corretta esecuzione

dei lavori di ristrutturazione, consolidamento e realizzazione di un garage seminterrato, dagli stessi affidati in appalto alla _____ e concluso con l'adozione di lodo arbitrale – reso esecutivo dal Presidente del Tribunale di Spoleto in data 18 luglio 2007.

Giova precisare, ancora, che da un punto di vista cronologico il contratto di appalto era stato sottoscritto dalla allora società _____ s.n.c. in data 29 aprile 2004 la quale, successivamente – e precisamente in data 17 agosto 2004 – si è trasformata in società di capitali.

In ragione di tale scansione cronologica, i ricorrenti si sono rivolti ad entrambi i soci, cui hanno ingiunto il pagamento dell'importo dovuto in forza della ritenuta applicabilità dell'art. 2500 *quinquies* c.c.

1.1. In sede di opposizione, il sig. _____ ha contestato la fondatezza della pretesa sull'assunto che si sarebbe in realtà perfezionata la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 2500 *quinquies* c.c. atteso che dovrebbe ritenersi raggiunto il consenso (presunto) da parte dei creditori alla trasformazione con conseguente liberazione dei soci illimitatamente responsabili.

Proprio in ciò risiede la *quaestio iuris* posta dal presente procedimento.

Sostiene, più nel dettaglio, parte opponente che vi sarebbero plurimi indici del consenso presunto prestato dagli odierni convenuti alla trasformazione rinvenibili nelle lettere loro indirizzate in cui si dà atto dell'intervenuta trasformazione nonché nelle successive vicende relative all'instaurazione del giudizio arbitrale (di cui si è detto e da cui origina il credito) promosso unicamente nei confronti della società, nella sua nuova veste.

1.2. A tale ricostruzione i convenuti hanno resistito contestandone la fondatezza e ribadendo che alcun consenso era mai stato prestato atteso che la delibera di trasformazione mai era stata comunicata.

Da qui la richiesta di rigetto della spiegata opposizione.

2. L'opposizione è infondata.

Giova evidenziare, in punto di diritto, che la previsione di cui all'art. 2500 *quinquies* c.c. detta una disciplina tesa a regolamentare il regime di responsabilità dei soci in caso di trasformazione omogenea che comporti il passaggio ad un tipo di società munito di personalità giuridica da una forma societaria inizialmente sprovvista di tale caratteristica.

In forza dell'art. 2500 *quinquies* c.c. proprio al fine di consentire una compiuta e, verrebbe da dire, consapevole regolamentazione di tale "passaggio" è previsto che i soci illimitatamente responsabili non siano liberati delle obbligazioni sorte prima degli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 2500, c. 3, c.c.

La regola è derogata in un'unica ipotesi, cioè a dire qualora risulti che i creditori sociali abbiano dato il **consenso alla trasformazione** atteso che, in tale ipotesi, la consapevolezza dell'operazione societaria che si sta realizzando reca seco, quale conseguenza, la (consapevolezza della) diminuzione della garanzia.

Consenso che, si badi, non incide sull'efficacia della trasformazione bensì unicamente sulla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali pregresse.

Al consenso, a norma del secondo comma della disposizione in analisi, è equiparato il mancato dissenso da esprimersi entro sessanta giorni dalla *comunicazione* per raccomandata ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento della delibera di trasformazione: in tali casi, per vero, è lo stesso Legislatore a presumere che il consenso vi sia, facendone discendere la liberazione dei soci dalle obbligazioni pregresse.

2.1. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, come evidenziato dallo stesso opponente nei propri scritti conclusivi, è pacifico che non vi sia stata alcuna comunicazione formale della delibera di avvenuta trasformazione societaria.

Ebbene, già questo aspetto determina l'impossibilità di accedere alla tesi dell'opponente atteso che alla mancata comunicazione non possono supplire né la conoscenza aliunde della trasformazione da parte dei creditori né l'invio ai medesimi di atti dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile.

Ne consegue che non è possibile in radice rintracciare alcun consenso presunto, non essendo riscontrato il fatto presupposto della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 2500 *quinquies* c.c.

Non è tutto.

Ed invero, se anche si volesse accedere alla tesi dell'opponente, l'esame degli atti richiamati dall'opponente non consente di inferire la conoscenza dell'avvenuta trasformazione e, dunque, alcun consenso, neanche per comportamenti concludenti.

A tanto non portano i documenti richiamati *sub* 4 e 4 *bis* del fascicolo di parte del sig.

Ed infatti, in tali documenti – lungi dal dar conto della trasformazione contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente – è sì vero che si menziona il nuovo soggetto giuridico ma ciò accade in seno alla dialettica instaurata tra le parti relativamente alle questioni connesse al contratto di appalto (l'esistenza di nuove opere commissionate, di lavori aggiuntivi ed alla conseguente contestazione di vizi) che saranno poi oggetto del successivo giudizio arbitrale, da cui scaturisce l'odierna pretesa.

Né può sottacersi, a definitiva confutazione dell'argomento, che tale carteggio risale al mese di agosto 2005, ossia un anno dopo dall'avvenuta trasformazione.

Ritenere che dalla mera indicazione di un nominativo differente possa e debba inferirsi l'avvenuta trasformazione o, ancor di più, che la stessa valga quale meccanismo che dà contezza di tale vicenda societaria ai creditori sociali ai fini dell'applicazione della disciplina (e delle conseguenze) di cui all'art. 2550 *quinquies* c.c. non è seriamente sostenibile ed una diversa interpretazione sacrificerebbe oltre modo le prerogative e le garanzie di tutela dei creditori sociali che, non messi nella condizione di prestare un consapevole consenso, si vedrebbero ascritti conseguenze neanche ipotizzabili.

Privo di rilievo è, poi, l'ulteriore argomento che fa leva sull'avvenuta instaurazione del giudizio arbitrale nei confronti del nuovo soggetto giuridico atteso che, essendo intervenuta la trasformazione un anno

prima, non vi era altro soggetto che poteva essere individuato come unico e legittimo contraddittore nel contenzioso arbitrale.

Detto altrimenti, e se anche si volesse per un momento prescindere dall'assenza di comunicazione delibera di trasformazione, si tratta di fatti e circostanza completamente prive di quel rapporto di continuità con la precedente struttura societaria che impediscono in radice di poter ravvisare sia un dissenso non manifestato entro i termini di legge sia, *a fortiori*, un consenso manifestato per fatti concludenti.

L'opposizione è dunque rigettata.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- **Rigetta** l'opposizione e per l'effetto **conferma** il decreto ingiuntivo opposto.
- **Condanna** il sig. _____ al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € in € 4.015,00 oltre accessori come per legge.

Spoleto, li 17 febbraio 2015

Il Giudice

(dott. Luca Marzullo)

TRIBUNALE DI SPOLETO
Deposito in Tribunale
OGGI 17 FEB 2015
Il Puntamento Giudiziale
Piazz. Emira

Primo

